



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

**ASSOCIAZIONE PER LA
PREVENZIONE E LA LOTTA
ALL'ELETTROSMOG “
(Sigla A.P.P.L.E.)**

costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n° 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

(con le modifiche approvate dall'Assemblea il 13 luglio 2005)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale e senza fini di lucro "Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog" (Sigla A.P.P.L.E.) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta (qui di seguito definita come Associazione).

2. L'Associazione ha sede in Galleria Storione n° 5 nel Comune di Padova Cap 35123. La sede sociale legale può essere trasferita altrove, previa deliberazione dell' Assemblea dei Soci.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 7 dicembre 2000 n° 383, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera, a maggioranza semplice, l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Modifiche dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato, in qualsiasi momento, purché la variazione, l'aggiunta o la modifica sia sottoposta ed approvata, a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci in cui siano presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% più uno degli aderenti.

ART. 5

(Durata dell'Associazione)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. L'Associazione può essere sciolta dietro delibera dell'Assemblea dei Soci, approvata con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

(Scopi dell'Associazione)

1. L'Associazione è senza fini di lucro, è apartitica, è a carattere popolare ed ha lo scopo principale di promuovere, attraverso l'azione dei suoi Soci, la tutela della salute e dell'integrità

degli esseri viventi e dell'ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili, generati artificialmente e da tutte le forme di inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico. Il perseguimento dello scopo sociale avverrà nell'ambito di una più generale tutela dell'ambiente naturale e della relativa dimensione umana, in modo tale da consentire la possibilità di uno sviluppo sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato e non nocivo all'uomo.

2. L'Associazione intende fungere, inoltre, come centro di coordinamento e centro di servizi per persone, comitati spontanei, associazioni impegnati localmente nella lotta contro l'inquinamento elettromagnetico ed altre forme di inquinamento.

3. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione può svolgere:

a) attività culturali: tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezioni di film o documentari culturali;

b) attività ambientali: iniziative per la tutela della salute dei cittadini, compreso un osservatorio medico per monitorare gli effetti dell'inquinamento, anche in collegamento con altre Associazioni ambientaliste;

c) attività di ricerca: costituzione di gruppi di studio o di ricerca;

d) attività editoriale, quale pubblicazione di una rivista-bollettino, apertura di un sito Web di documentazione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

TITOLO III

I SOCI

ART. 8

(Ammissione)

1. L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, credo politico, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto e non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità della stessa e sono mossi da spirito di solidarietà.

3. Per essere ammessi a Soci bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, essere proposti da un Socio già iscritto e versare la quota associativa all'atto della presentazione della domanda.

Sull'ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno 2 / 3 dei componenti. Contro la decisione del Consiglio Direttivo la persona non ammessa può adire al giudizio dell'Assemblea dei Soci; in tale caso la delibera di non ammissione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

ART. 9

(Tipologie di Soci)

1. Nell'Associazione, accanto ai Soci Fondatori, si distinguono i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari.
2. Soci Onorari. La qualifica di Socio Onorario può essere conferita a persone eminenti per l'attività già svolta nell'ambito delle finalità dell'Associazione cui si reputa conveniente tributare tale omaggio. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
3. Soci Fondatori. La loro qualifica risulta dall'elenco generale dei Soci.
4. Soci Sostenitori. La qualifica può essere acquisita mediante il conferimento di una somma eguale almeno al triplo della quota di iscrizione stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari devono versare annualmente la quota di iscrizione il cui importo sarà deliberato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo (maggiorata in caso di Socio Sostenitore).

ART. 10

(Diritti e Doveri)

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione e svolgono funzioni di controllo sull' andamento della medesima, come stabilito dalla legge e dallo statuto.
3. Essi devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità morale, rigore morale.

ART. 11

(Esclusione)

1. La qualifica di Socio viene meno in seguito a:
 - a) recesso da comunicare per iscritto al Presidente ;
 - b) mancato versamento della quota di iscrizione entro i termini stabiliti;
 - c) esclusione deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli Organi)

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.



CAPO I
L'Assemblea

ART. 13
(Composizione)

1. L'Assemblea dei Soci è l' organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 14
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. La convocazione può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 15
(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
3. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità di amministratori, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione e Ordine del Giorno)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
2. Su decisione del Presidente ogni deliberazione può esser sottoposta ai Soci per lettera o in Assemblea, ad eccezione dell'esclusione di un Socio che deve in ogni caso essere approvata dall'Assemblea dei Soci. In caso di votazione per corrispondenza, devono trascorrere almeno venti giorni tra la data di spedizione delle schede e il termine di scadenza per la restituzione delle medesime con il voto. Il risultato numerico di tutte le votazioni deve essere portato a conoscenza di tutti i Soci.

Il Presidente può chiedere all'Assemblea dei Soci la votazione per alzata di mano su qualunque argomento, ad eccezione di :

- a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) esclusione di un Socio;

che dovranno essere votate per iscritto e con voto segreto.

3. L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere portato a conoscenza dei soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione, fermo restando che per eventuali modifiche dello Statuto deve essere data notizia ai Soci almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; in caso di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 10 giorni.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 18

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci ha, in particolare, le seguenti competenze :
 - deliberare sul programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
 - deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 - deliberare sull'eventuale esclusione di un Socio o sulla ammissione a Socio non approvata dal Consiglio Direttivo qualora tale decisione non sia stata accettata dal candidato socio e lo stesso abbia richiesto la delibera dell' Assemblea dei Soci.

CAPO II

Il Consiglio Direttivo

ART. 19

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da **11 (undici) membri**, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere e da **8 (otto) Consiglieri**.

Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e Consiglieri vengono rinnovati ogni tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato dal Presidente, Vicepresidente e da tre Consiglieri. Questi ultimi coadiuvano il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro mansioni.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può di norma assistere ogni Socio dell'Associazione, salvo che l'argomento all'ordine del giorno non imponga particolare riservatezza.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il primo Consiglio Direttivo è quello nominato dai Soci Fondatori ed è indicato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

ART. 20

(Presidente del Consiglio Direttivo)

1 Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 21

(Funzione)

1. Il Consiglio Direttivo svolge, su mandato dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.

CAPO III

Il Presidente e il Vice Presidente

ART. 22

(Elezione)

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 23

(Durata)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
2. L'Assemblea, con la maggioranza dei pre-senti, può revocare sia il Presidente che il Vicepresidente il Segretario Tesoriere e i Consiglieri.
3. Almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive (Presidente, Vicepresidente, due Consiglieri e Segretario Tesoriere).
4. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente prima dello scadere del mandato, la carica di Presidente viene assunta interinalmente e fino alla scadenza dell'anno sociale dal Vice Presidente.

ART. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai Soci.

CAPO IV

Il Segretario Tesoriere

ART. 25

(Durata e compiti)

1. Il Segretario Tesoriere dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.
2. Il Segretario Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione. In particolare ha il compito di :
 - annotare su un apposito registro il versamento delle quote sociali;
 - mantenere aggiornata la situazione finanziaria;
 - effettuare pagamenti a terzi, su delega del Presidente, per forniture di servizi o acquisti di beni;
 - aprire, con firma congiunta con il Presidente, conti correnti bancari intestati all'Associazione e movimentare tali conti con firma disgiunta solo per importi inferiori al limite stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

CAPO V

Gratuità delle Cariche e Loro Rinnovo

ART. 26

(Gratuità)

1. Tutte le cariche sociali previste dal presente statuto sono gratuite e non danno diritto a compensi o/a gettoni di presenza.

ART. 27

(Rinnovo del Consiglio Direttivo)

1. Ogni tre anni decadono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e 2 (due) Consiglieri (quelli di più vecchia nomina).
2. In prima applicazione dello Statuto, per i primi 12 (dodici) anni di vita dell'Associazione, decadono e sono rieleggibili, tra i Consiglieri di prima nomina, i Consiglieri più giovani di età.
3. Per ogni carica vacante devono essere presentate almeno due candidature. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 24 ore prima dell'Assemblea dei Soci, con almeno cinque firme di Soci per ogni proposta. Solo nel caso in cui i Soci non abbiano presentato almeno due candidature il Consiglio Direttivo dovrà proporre per ogni carica propri candidati fino a raggiungere il numero di due.
4. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto, separatamente per Presidente, Vice Presidente, Consiglieri e Segretario Tesoriere. Risulta eletto Presidente, Vice Presidente e Segretario Tesoriere il Socio che riporta il 50% dei voti espressi più uno. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto uguali voti. L'elezione dei Consiglieri verrà effettuata in un'unica votazione e risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il Socio più anziano di età. Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze pari alla metà delle cariche vacanti. Nel caso che il numero di queste sia dispari, si approssima per eccesso. Sono eleggibili i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 28

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da :
 - Beni immobili e mobili;
 - Contributi e quote associative;
 - Donazioni e lasciti;
 - Proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n° 383.

ART. 29

(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano scopi analoghi.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ART. 30

(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei Soci, stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. I contributi straordinari sono elargiti dai Soci, o anche da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

ART. 31

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 32

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili, aventi scopi

analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 33

(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l' esercizio annuale successivo.

ART. 34

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 35

(Controllo del bilancio)

1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono controllati da due revisori dei conti che non fanno parte del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea dei Soci e che durano in carica 2 anni.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea dei Soci.

ART. 36

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.
3. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

TITOLO VI LE CONVENZIONI

ART. 37

(Deliberazione delle Convenzioni)

1. Le eventuali convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

ART. 38

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 39

(Dipendenti e Collaboratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, come previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n° 383.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

ART. 40

(Responsabilità dell'Associazione)

1. L'Associazione di promozione sociale risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI



ART. 41

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Soci o tra l'Associazione e i Soci, in ordine al presente statuto ed alle eventuali modifiche, salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, deve essere risolta da un arbitro amichevole compositore, che giudica inappellabilmente e senza formalità procedurali. L'arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo, diversamente dal Presidente del Tribunale di Padova su richiesta della parte più diligente.

ART. 42

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento dell'Associazione, se emanato, nonché alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.